

COMUNE DI ROSSANA

PROVINCIA DI CUNEO

Via XII Luglio, 2 - 12020 ROSSANA (Cuneo) - Tel e Fax 017564101
Cod. Fisc. 85000270042 - Partita IVA 00466830049 - C.C.P. 15722127

e-mail: bruno.monge@comune.rossana.cn.it

PEC : rossana@cert.ruparpiemonte.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER PULIZIA DELLE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI.

PERIODO 2020 - 2021

ART. 1 – SERVIZIO DI PULIZIA – OGGETTO

Il servizio di pulizia ha per oggetto la pulizia delle strade, piazze, parcheggi, cimiteri e giardini comunali del Capoluogo e delle Frazioni, secondo il seguente cronoprogramma:

Programma di lavori da eseguire ogni due settimane:

- svuotare i cestini portarifiuti del capoluogo
- spazzare le seguenti strade e passeggiate:
 - Piazza Gazelli, la scalinata, il Piazzale della Chiesa Parrocchiale, il tratto di selciato attorno alla Chiesa, il cortile del Municipio.

Programma di lavori da eseguire ogni venti giorni:

- spazzare le seguenti strade e passeggiate (una settimana un gruppo, una settimana quello successivo):
 - Zona interna al paese (zona ingresso paese verso Piasco, Via Cavour, Via Mazzini e relativi marciapiedi, Piazza Paoletti, Via Pellini, Via Roma, Via Pasero (compreso il tratto di raccordo con Via Marconi), Via Marconi, Via Vigne, la strada che collega Via Marconi a Via Vigne (dietro la Confraternita), il marciapiede del Centro Incontro, il giardino del Centro Incontro, la scalinata del Parco Giochi, Via Berardo (compreso il tratto di raccordo alla Regione Paralupo), Via Gorla compreso il piazzale antistante la Madonna della Pietà e l'area destinata al pubblico antistante casa Bonetto.
 - Zona della Circonvallazione, di Via XII Luglio e relativi raccordi (passeggiata da deposito Rossana Legno a Casa Rossetto, tra Condominio San Marco e Cimitero con strade attorno al Cimitero, passeggiata da Via Pellini a Madonna della Pietà con Via Roma, Via delle Scuole, raccordo con Via Mazzini (ufficio postale), tratto di strada tra Casa Berardo Sergio ed il parco giochi, zona ingresso paese verso Busca.
 - Nei soli mesi di giugno, luglio, agosto e settembre:
 - Piazza della Frazione Madonna della Grazie

- **Piazza, parcheggio antistante il cimitero e area attrezzata di San Rocco della Frazione Lemma.**

Programma di lavori da eseguire mensilmente:

- **Spazzare le seguenti strade e passeggiate:**
 - **Via San Bernardo presso Regione Miragli, i piazzali di parcheggio del Cimitero del Capoluogo, il parcheggio fiancheggiante la Via Circonvallazione nei pressi del Cimitero, l'area antistante Palazzo Garro;**
 - **Nei mesi diversi da giugno, luglio, agosto e settembre:**
 - **Piazza della Frazione Madonna delle Grazie**
 - **Piazza, parcheggio antistante il cimitero e area attrezzata di S. Rocco della Frazione Lemma**
- **Pulizia dei cimiteri del Capoluogo e della Frazione di Lemma**
- **Pulizia dell'area polifunzionale adiacente le scuole elementari (campo tennis, calcetto e pallavolo).**

Altri servizi previsti:

- **Svuotamento e pulizia delle griglie su tutte le strade comunali da eseguire tre volte l'anno, nei mesi di marzo e ottobre od in occasione di temporali intensi che comportino intasamento delle stesse. Qualora si rendesse necessario, in relazione alla quantità di materiale accumulato, potrà essere richiesta la collaborazione di personale comunale.**
- **Estirpare l'erba, due volte l'anno, nei mesi di maggio e luglio, delle seguenti zone:**
 - **Cimitero del Capoluogo e della Frazione Lemma**
 - **Area antistante il Centro d'Incontro**
 - **Piazza Paoletti**
 - **Passeggiate e marciapiedi (dove necessario)**
- **Nel periodo invernale, nella misura di tre volte, dovrà essere spalata immediatamente la coltre nevosa da:**
 - **Ingresso Municipio e scuole elementari**
 - **Scala d'accesso a Palazzo Garro**
 - **Scala in pietra tra Piazza Gazelli e Piazzetta della Chiesa, cospargendo sale invernale, quando necessario.**
 - **Cimiteri Comunali del Capoluogo e della Frazione Lemma in modo tale da consentire l'accesso all'interno degli stessi .**

L'appaltatore dovrà essere dotato dei mezzi necessari ed idonei a svolgere il servizio con puntualità ed efficienza.

Esaurite le quantità previste l'amministrazione comunale provvederà direttamente a proprie spese.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il prezzo a base d'asta annuo è quantificato in €. 11.600,00 (undicimilaseicento/00) di cui €. 11.000,00 (undicimila/00) per servizio SOGGETTI A RIBASSO ed €. 600,00 (seicento/00) per oneri sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO oltre IVA. Il corrispettivo alla Ditta sarà determinato dall'offerta dallo stesso formulata in sede di aggiudicazione oltre all'IVA dovuta nelle forme di legge.

I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale posticipate dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

ART. 3 – SERVIZIO DI PULIZIA – REQUISITI PER CONCORRERE ALL'APPALTO

A norma dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi alla procedura i soggetti costituiti da:

- a) imprese con identità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) imprese con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 o nel rispetto di trattati internazionali che, in base al principio di reciprocità, legittimano la partecipazione a gare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara.

È ammessa la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 che non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate all'art. 80 del medesimo D.Lgs 50/2016.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI:

Nel caso di concorrenti nella forma di:

- ⇒ consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- ⇒ i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta, ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016:

- deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti
- deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, le disposizioni indicate per i raggruppamenti

temporanei e per i consorzi ordinari trovano applicazione, in quanto compatibili, alle imprese aderenti al contratto di rete.

NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT B) E C) , D.LGS. 50/2016:
I suddetti consorzi sono tenuti ad indicare, per **quali consorziati il consorzio concorre**; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Requisiti di idoneità professionale, capacità economica - finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

2.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a) iscrizione presso la CCIAA, o registro professionale o commerciale equivalente

2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a) fatturato minimo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore all'importo a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

2.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo globale non inferiore all'importo a base di gara

b) Avere la disponibilità (proprietà, usufrutto, locazione) di attrezzature e mezzi necessari per lo svolgimento del servizio.

ART. 4 – CESSIONE O SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.
E' vietata la cessione del contratto a pena nullità.

In caso di inadempienza, ferme restando le eventuali sanzioni penali e pecuniarie, è in facoltà dell'Amministrazione chiedere la risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione.

Nell'ipotesi, comunque, di infrazione alle norme del presente capitolato commesse da un subappaltatore, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà l'appaltatore.

ART. 5 – INFORTUNI E DANNI

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi a favore del prestatore da parte di Società assicuratrici.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causati direttamente all'Amministrazione od a terzi da personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

A tale scopo l'appaltatore deve provvedere a prestare un'apposita cauzione definitiva con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione che l'Amministrazione avesse dovuto utilizzare in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore prelevando l'importo dal canone annuo.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 7 – COOPERAZIONE

L'appaltatore ed il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al Comune di Rossana tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 8 – VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune provvederà ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo dei servizi.

Qualsiasi mancanza rilevata a carico dell'appaltatore del servizio o dei suoi dipendenti sarà accertata e comunicata tempestivamente.

L'appaltatore, entro due giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni: in mancanza di queste l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso.

ART. 9 - PENALITA'

In caso di inadempimento agli obblighi dell'appalto, l'appaltatore, oltre ad ovviare all'infrazione contestatagli nel termine stabilito, dovrà corrispondere una penale in misura non inferiore ad € 50,00 e non superiore ad € 100,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'addebito.

L'appaltatore, nei due giorni dalla data della notifica di tale contestazione, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Sindaco, sentito il responsabile del competente servizio.

L'ammontare della penale sarà trattenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

ART. 10 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso si verificano deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione potrà fare eseguire d'ufficio i lavori e quant'altro necessario per il normale assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l'appaltatore, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito. L'ammontare per le spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Rossana si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto con procedimento amministrativo di auto tutela per gravi e ripetute inadempienze contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria. La risoluzione sarà preceduta da contestazione scritta degli addebiti con facoltà da parte della ditta di proporre osservazioni e giustificazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi. La risoluzione del contratto verrà comunque applicata nel caso di abbandono del servizio per oltre otto giorni, nel caso di cessione a terzi degli obblighi contrattuali e nel caso di fallimento della ditta.

La risoluzione del contratto non dà diritto alla ditta ad indennizzo o rimborso alcuno.

In tal caso all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione, tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali. Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere notificato all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 12 – RESPONSABILITA' PER SERVIZIO PUBBLICO

il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico. Pertanto per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sciopero la ditta dovrà garantire almeno lo svolgimento del servizio essenziale e a tale scopo dovrà essere predisposto un piano di intervento che dovrà essere tempestivamente comunicato a committente.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale, non adeguatamente giustificato, il committente potrà provvedere all'esecuzione dello stesso nelle forme ritenute più opportune addebitando alla ditta maggiori oneri, fatta salva la rivalsa per eventuali gravi danni e quanto previsto dall'art. 12.

ART. 13 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La ditta sarà responsabile verso il committente del buon andamento del servizio da essa assunto e dalla disciplina dei suoi dipendenti. La ditta è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi. La ditta garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti nell'espletamento del servizio.

La ditta quindi è obbligata a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T. e R.C.O.) massimale di €. 1.000.000,00, con validità dalla data di stipula dal contratto di affidamento, o di consegna sotto riserva di legge e fino al termine dell'appalto del servizio.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto o della consegna sotto riserva di legge. E' fatto obbligo alla ditta di segnalare immediatamente al committente tutte le circostanze ed i fatti rilevati nell'espletamento del servizio che ne impediscano o pregiudichino il regolare svolgimento. La ditta, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque

azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

ART. 14 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

La ditta è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia ed all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per il personale dipendente.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Committente o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il committente stesso comunicherà alla ditta e, se del caso, all'Ispettorato stesso, l'inadempienza e procederà ad una ritenuta sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate agli obblighi di cui sopra.

ART. 15 INTEGRAZIONI CONTRATTUALI E CONTROVERSIE

Ove si verificassero situazioni non previste esplicitamente dal contratto, la parti dovranno impegnarsi ad addivenire ad un accordo integrativo sulla base delle condizioni generali del contratto e del capitolato. I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nella lettera invito operano in pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora della ditta.

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il committente e la ditta durante il periodo dell'appalto, in relazione a tutto quanto previsto dal contratto, non definite in via amministrativa, saranno deferite al tribunale di Cuneo.

ART. 16 ONERI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010. In particolare quello di comunicare all'Amministrazione Comunale, tempestivamente, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato previsto dall'art. 3 comma 1) della legge suddetta nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata o esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia.